

TI_GERICHTE 52.2007.427 vom 1. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.427

FR: TI_GERICHTE 52.2007.427 du 1 février 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2007.427 del 1 febbraio 2008

Regeste

Rinnovo di un permesso di dimora - tardività del ricorso

Erwägungen

E. 15

giorni dalla notifica, contro le decisioni del Consiglio di Stato impugnabili con ricorso ordinario al Tribunale federale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmM). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmM). Per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario. L'invio è considerato validamente notificato se viene successivamente ritirato presso l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come sancito dalle Condizioni generali dei servizi postali (cifra 2.3.7 nella versione, qui di rilievo, dell'aprile 2006). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di formalismo. Tale finzione risponde infatti ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità. Dal profilo della certezza del diritto è importante riconoscere in base a criteri oggettivi che una decisione sia cresciuta in giudicato, non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso (da ultimo: DTF 127 I 35, consid. 2b). 1.6.2. Come accennato in narrativa, la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato, munita dei mezzi e dei termini per ricorrere, è stata inviata a RI 1 per raccomandata l'8 novembre 2007 ed è giunta al suo recapito il giorno successivo. Non essendo stata ritirata dall'interessata, la stessa è stata retrocessa al mittente (v. copia busta di intimazione per raccomandata della decisione impugnata, informazione servizio "track and trace" La Posta sull'invio, distinta raccomandate della segreteria del Consiglio di Stato). I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 16 novembre, corrispondente a quello successivo al settimo di giacenza presso l'ufficio postale, e sono scaduti il 30 novembre 2007. Il ricorso presentato l'11 dicembre 2007 è pertanto tardivo. Invano sostiene la ricorrente di non avere trovato nella bucalettere il relativo avviso di ritiro. Dalla busta d'invio dell'8 novembre 2007, agli atti, risulta che l'Ufficio postale ha documentato di avere emesso un avviso di ritiro con termine fino al 16 novembre successivo. Ora, secondo la giurisprudenza, un invito di ritiro è considerato depositato nella cassetta della lettere in quanto non sussistano circostanze suscettibili di ravvisare un

comportamento scorretto degli impiegati postali: in questo senso spetta alla ricorrente fornirne la prova, rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro dell'invio raccomandato fosse formalmente carente (SJ 1999 I pag. 145 consid. 2c; sentenza inedita del 20 ottobre 2000 nella causa T. consid. 1c). Orbene, la ricorrente non fornisce alcun elemento in questo senso. Del resto, ritenuto che aveva interposto un ricorso al Consiglio di Stato il 27 luglio 2007, l'insorgente doveva attendersi che una decisione in merito le sarebbe stata notificata nei mesi seguenti. Avrebbe dunque dovuto vegliare affinché l'atto amministrativo le potesse essere recapitato (DTF 123 I 492 consid. 1). Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che in seguito il Consiglio di Stato abbia nuovamente inviato a RI 1 la suddetta decisione per posta semplice e che ella ne abbia preso conoscenza il 1° dicembre 2007. Né la Costituzione federale né il diritto cantonale impongono infatti all'autorità di ripetere l'intimazione di un invio che non ha potuto essere notificato nel quadro di una prima distribuzione (STF 2A.558/2000, del 29.1.01, consid. 3 pubbl. in: RDAT II-2001 n. 12). In siffatte circostanze, l'insorgente non può nemmeno chiedere la restituzione in intero giusta gli art. 12 PAmm e 137 lett. a CPC per inosservanza del termine. Tale restituzione è concessa solo se l'istante dimostra di essere stato impedito di agire senza sua colpa, perché ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie. 2. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo e non necessita di ulteriore disamina. Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 7 LDDS; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.